

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO

PROVINCIA DI MESSINA



Ufficio del Revisore Unico

PARERE N° 11/2014 DEL 09/09/2014

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
AL CONSIGLIO COMUNALE
AL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
DEL COMUNE DI
SAN MARCO D'ALUNZIO (ME)

Oggetto:

Parere su l'emendamento presentato dal gruppo consiliare **Uniti Per San Marco** (prot. 4809 del 09/09/2014) – Riduzione TASI per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 7.501,00 €. – Riduzione per i nuclei familiari con figli a carico superiore ad uno

Il sottoscritto *Revisore Unico dei Conti Dott. Giuseppe Pruiti*, nominato con deliberazione consiliare n. 04 del 28/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come previsto dall'articolo 1, comma 1°, lett. I della legge regionale 11 Dicembre 1991, n. 48, così come modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, con riferimento alla TASI, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Visto il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TASI;

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Finanziario;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 18 luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visto l'allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come integrato con la l.r. 11.12.1991, n. 48;

VISTE le ll.rr. n. 44/91, n. 7/92, n. 26/93, n. 32/94, n. 23/97 e n. 30/2000;

Esaminato,

L'emendamento proposto dal Gruppo Consiliare Uniti Per San Marco, che propone di inserire nel regolamento TASI all'art. 16 comma 2 le lettere:

e) riduzione 50% per nuclei familiari con reddito ISEE inferiore a 7.501,00 €;

f) riduzione per nuclei familiari con numero di figli fiscalmente a carico superiore ad uno.

Contemporaneamente aggiornare la delibera aliquote e tariffe al punto 7 con le indicazioni sopraesposte:

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

San Marco d'Alunzio 09/09/2014

IL Revisore Unico
(Dott. Giuseppe Pruiti)

